



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dr.ssa Anna Carla Catalano	Presidente
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano	Consigliere
dr.ssa Maristella Agostinacchio	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 9 ottobre 2023 la seguente

SENTENZA

nelle cause iscritte ai numeri 1929 e 2170 del Ruolo Generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2020 vertenti

TRA

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai fini della presente procedura con domicilio in Napoli Via A. De Gasperi n° 55 c/o Ufficio Legale Inps, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti per atto notar P.Castellini di Roma del 21.07.2015 (rep. 80974 rogito 21569)

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO

E

PORFIDIO ROSA, nata a Carinola (CE), il 05.07.1951 e residente in Mondragone, alla Via l° Svevo n. 12, elettivamente domiciliata in Vairano Scalo, alla Via L. Da Vinci, n. 15 presso l'avv. Massimo Taffuri che la rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE NEL GIUDIZIO N. 2170/2020- APPELLANTE

OGGETTO: RIASSUNZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE N. 14113/2020 DEPOSITATA IL 7.07.2020.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato Porfidio Rosa adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed esponeva di aver presentato in data 26.04.2007 la domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo per insussistenza del requisito sanitario; di essere in possesso del requisito contributivo prescritto (5 anni contributivi di cui tre nel quinquennio antecedente alla domanda); di presentare un quadro patologico tale da determinare la permanente compromissione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Tanto premesso chiedeva che il Giudice adito riconoscesse il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84 a far tempo dalla domanda amministrativa.

Integrato il contraddittorio, si costituiva l'INPS che contestava la domanda di cui invocava il rigetto.

Nel corso del giudizio era disposta la consulenza tecnica d'ufficio sulla scorta delle cui risultanze il primo giudice respingeva la domanda.

Tale sentenza era tempestivamente impugnata da Porfido Rosa e, all'esito del giudizio correttamente introdotto e nel contraddittorio tra le parti, con sentenza del 2 agosto 2018 numero 4409, la Corte d'appello di Napoli, previo espletamento di consulenza tecnica, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, accoglieva la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Invero, il giudice del gravame osservava che, alla stregua delle risultanze della nuova consulenza medico legale, sussistevano i presupposti per il riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1/1/2011 e che la documentazione prodotta in giudizio attestava il possesso da parte della ricorrente del requisito contributivo.

Avverso la sentenza l'INPS proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'erroneità della pronuncia della Corte territoriale che aveva ritenuto sussistente il requisito retributivo senza tener conto del quinquennio antecedente alla data del riconoscimento della prestazione. In particolare l'Istituto deduceva, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 4, del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, come modificato da Corte Costituzionale n. 355 del 1989, nonchè del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, osservando che i giudici d'appello, nel ritenere sussistente il requisito contributivo necessario per accedere all'assegno ordinario di invalidità, non

avevano considerato che alla data di insorgenza dello stato invalidante non ricorreva il requisito contributivo cosiddetto mobile, posto che dall'estratto contributivo risultava che la contribuzione per Porfido Rosa si era fermata nel 2007, a fronte della riconosciuta maturazione del requisito sanitario nel 2011.

La parte controricorrente assumeva a sua volta, la sussistenza del requisito contributivo (cinque anni di contribuzione e tre anni di contribuzione effettiva nell'ultimo quinquennio, L. n. 222 del 1984 ex art. 4) alla data della domanda amministrativa e sosteneva che a nulla rilevava la successiva epoca di perfezionamento del requisito sanitario, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli rilevando: *“4. nel regolare la fattispecie sottoposta al suo esame ... la sentenza non risulta essersi attenuta al principio, risultante dall'esegesi della L. n. 222 del 1984, art. 4, del D.P.R. n. 488 del 968, art. 18, come modificato dalla Corte Costituzionale n. 355 del 1989, nonchè del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, secondo cui la contemporanea sussistenza dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) è richiesta con riferimento al momento della domanda amministrativa o a quello del successivo insorgere dello stato invalidante nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario (v., in tal senso, Cass. 27 marzo 2003, n. 4674);*

5. si tratta di esigenza connaturata al concetto di requisito costitutivo, la cui presenza attuale è necessaria perchè sorga il diritto (cfr. Cass. n. 4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v. Cass. 9/8/2016, n. 16847, Cass. 02/11/2017, n. 26094);

...

7. il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà uniformandosi al principio di diritto espresso sub 4 e 5, regolando anche le spese del giudizio di legittimità”.

A seguito di tale pronuncia sia l'INPS che Porfidio Rosa, con distinti ricorsi successivamente riuniti, riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte invocando il primo il rigetto dell'appello e la condanna dell'assistita alla restituzione degli importi versati dall'Istituto in esecuzione della sentenza cassata; la seconda l'accoglimento dell'appello con riconoscimento della prestazione dalla domanda amministrativa (preliminarmente sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 L. n. 222/84 e 9 n. 2 RDL n. 636/39 laddove non prevedono che il possesso del requisito contributivo sia richiesto al momento della presentazione della domanda amministrativa con irrilevanza del periodo successivo).

Disposta la trattazione scritta del procedimento ed acquisite le note, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione in data 9 ottobre 2023.

&&&&

Osserva la Corte, in via del tutto preliminare, che la questione di legittimità costituzionale proposta da Porfidio Rosa appare manifestamente infondata.

Deve rilevarsi che l'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese costituisce un elemento costitutivo del diritto e deve essere provata dall'assicurato e verificata, anche di ufficio, dal giudice che ha il dovere di accertare, anche con i propri poteri ufficiosi, l'eventuale carenza del suddetto requisito (Cass. 2 gennaio 2002, n. 2; Cass. 5 giugno 2003, n. 9005; Cass. 18 marzo 2014, n. 6264; Cass. 25 luglio 2016, n. 15306).

Porfidio Rosa ha rivendicato anche in questa sede la sussistenza del requisito contributivo (5 anni di assicurazione e 3 anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio) alla data della domanda amministrativa del 26.04.2007 a nulla rilevando, a suo dire, la successiva epoca di perfezionamento del requisito sanitario (nel corso del giudizio di primo grado) ed ha prospettato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 L. n. 222/84 e 9, n. 2, RDL n. 636/39 nella parte in cui non statuiscono che il requisito contributivo si perfezioni definitivamente al momento della presentazione della domanda.

Ebbene, esaminando le disposizioni di legge delle quali si assume l'illegittimità si rileva che la L. n. 222/1984, art. 4 commi 1 e 2, (che ha elevato, per gli operai agricoli, a 810 i contributi giornalieri), rinvia, per i requisiti di contribuzione, al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, comma 2, convertito in L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2 e richiede la

sussistenza di almeno cinque anni di contribuzione e di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di prestazione.

Dall'esegesi di tali norme la Suprema Corte è pervenuta all'affermazione del principio secondo cui la contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito contributivo, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale devono sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva e che per il sorgere del diritto occorre la contemporanea presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei procedimenti giudiziari ed amministrativo, dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo). Tale esigenza è connaturata al concetto di requisito costitutivo, cioè di un fatto la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (cfr. Cass. n. 4676/2003) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v., Cass. 9 agosto 2016 n. 16487).

Tale interpretazione del compendio normativo in esame appare del tutto conforme ai precetti costituzionali e risponde a ragionevolezza: invero un diritto può sorgere solo quando tutti gli elementi richiesti dalla legge coesistano. Garantire la possibilità del riconoscimento della prestazione previdenziale anche ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario non può tradursi in un irragionevole vantaggio per chi non possieda il requisito sanitario al momento della domanda: una diversa interpretazione finirebbe per garantire il diritto anche in caso di mancata coesistenza degli elementi costitutivi. L'ampliamento della platea dei fruitori del beneficio, grazie all'interpretazione analogica dell'art. 149 disp.att.c.p.c., non può tradursi in un ingiustificato privilegio che finirebbe per favorire chi al momento della presentazione della domanda non era in possesso di uno dei requisiti per l'accesso alla prestazione (diverso è, invece, il caso del ripristino di un beneficio già riconosciuto e successivamente revocato atteso che la pregressa fruizione del beneficio dimostra la sussistenza dei presupposti di legge).

Per tali ragioni, in assenza del fumus di fondatezza della questione di legittimità, non rimane che applicare il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte e verificare se al momento di insorgenza del requisito sanitario Porfido Rosa fosse in possesso del requisito contributivo.

Non può, invece, essere sottoposta a verifica la sussistenza del requisito sanitario in epoca antecedente, dato che sulla questione della data di insorgenza della condizione di inabilità si è formato il giudicato, in assenza di censure della parte parzialmente vittoriosa Porfido Rosa.

Si deve rammentare, invero, come nel caso in esame la Suprema Corte con la pronuncia di annullamento ha accolto il ricorso dell'INPS per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sicché questa Corte, quale giudice del rinvio, deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ, 7 agosto 2014, n. 17790, e 24 ottobre 2019, n. 27337).

Ebbene, il CTU nominato in sede di gravame, dott.ssa Evangelista, con la relazione che è compulsabile telematicamente tra gli allegati depositati da Porfidio Rosa, ha accertato che, in ragione dell'aggravarsi della patologia respiratoria e di quella articolare diagnosticate, l'assistita presenta una riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a far tempo dal gennaio 2011 (e cioè in epoca ampiamente successiva alla domanda amministrativa del 2007). Tali conclusioni -basate sia sull'osservazione diretta della paziente che sulle risultanze documentali, rese in modo coerente e logico e non censurate specificamente- meritano di essere interamente recepite in questa sede.

Di conseguenza, non essendovi prova del requisito contributivo (atteso che dalla documentazione emerge che la contribuzione della Porfido non ha subito integrazioni dal 2007, circostanza peraltro non contestata dalla stessa parte), deve trovare conferma la sentenza di rigetto della domanda.

Ciò posto, occorre a questo punto valutare la domanda attinente alle restituzioni.

Sul punto appare opportuno premettere che non costituiscono domande nuove inammissibili le istanze di restituzione atteso che in caso di cassazione con rinvio, la domanda di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la stessa- che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebita sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. Sez.Lav., 10.09.2018 n. 21969).

Invero, l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 della L. 26 novembre 1990 n. 353), disponendo - al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie - che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 15220/2005).

Alla luce di tali principi risulta ammissibile la domanda proposta dall'INPS ed avente ad oggetto il diritto dell'Istituto di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di accoglimento del gravame, con la quale era stato riconosciuto il diritto di Porfido Rosa a percepire l'assegno ordinario di invalidità dal mese di gennaio 2011.

Pertanto, preso atto del conteggio effettuato dall'Istituto e non contestato, deve essere disposta la condanna di Porfido Rosa a restituire il complessivo importo di euro 47.999,16, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo.

Visto l'art. 152 bis c.p.c. le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio devono essere dichiarate irripetibili.

Non trova applicazione l'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi di giudizio introdotto in epoca antecedente all'entrata in vigore della disposizione normativa (ricorso in appello depositato in data 20.12.2012).

P.Q.M.

La Corte, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14113/20, sull'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 64279/2012, così provvede:1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) dichiara irripetibili le spese dei gradi di giudizio.

Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2023.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dr.ssa Maristella Agostinacchio

Dr.ssa Anna Carla Catalano